

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli

Ai Titolari/Direttori di Farmacia di Napoli e Provincia

Napoli 18 Marzo 2020 Prot. 973/2020

OGGETTO: Orari di apertura e chiusura delle Farmacie.

Al fine di mantenere la continuità e la regolarità del servizio delle farmacie pianificate sul territorio, si pone il dovere dell'osservanza degli orari e dei turni della farmacia, i quali sono stabiliti dall'Autorità competente, su proposta dell'Ordine Provinciale dei Farmacisti, sentiti i Sindaci dei Comuni interessati e secondo le Leggi Regionali in materia.

E' ascrivibile a carico del Direttore di una farmacia pianificata sul territorio, una responsabilità amministrativa nei casi in cui una qualsiasi anomalia verificatasi nell'esercizio del servizio farmaceutico - pur non configurando un reato - abbia comunque inciso sulla sua continuità e regolarità (art. 119 comma 1, R.D. n. 1265/1965) e nel caso in cui egli non abbia rispettato un eventuale provvedimento dell'Autorità Amministrativa emanato per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene. (art. 650, Cod. Pen.).

Mi preme ricordare che il mancato rispetto degli orari e dei turni di servizio (art. 119 comma 2, R.D. n.1265/1934, come modificato dall'art. 22, D.R. n.854/1995) costituisce un illecito amministrativo punito con sanzione pecuniaria (Cons. Stato, Sez. V, 07/10/2008, n. 4852), ma può configurare – se reiterato nel tempo – un'ipotesi di irregolarità nell'esercizio della farmacia (art. 113 comma 1 lettera e, R.D. n. 1265/1934) e – in casi specifici – un'ipotesi di interruzione di un pubblico servizio (art. 340, Cod. Pen.), perseguibile come reato (Cass. Pen., Sez. VI, 23/06/23/07/2005, n. 26934).

Il mancato rispetto degli orari e dei turni di servizio stabiliti dall'Autorità competente è sanzionato anche sul piano disciplinare (*Cass. Civ., Sez. III, 13/04/2005, n. 7683; Cass. Civ., Sez. Un., 28/11/1981, n. 6327*), traducendosi in un'inosservanza dei doveri inerenti al corretto esercizio della Professione.

Pertanto in attesa di eventuali modifiche emanati dall'Ordine e dalle competenti Autorità rimangono in vigore per Napoli e Provincia i Turni esistenti e visibili sul sito Web Istituzionale dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli.



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli

Profili di Responsabilità del Farmacista datore di lavoro per contagio da COVID-19 del dipendente

Si ricorda infine che con Nostra precedente circolare <u>Prot. 841/2020 Napoli 06/03/2020</u> (Indicazioni operative per i farmacisti, condivise ed uniformi su tutto il territorio nazionale, che consentano ai farmacisti e ai loro collaboratori di operare in modo corretto per la loro salute) la responsabilità del datore di lavoro è limitata all'applicazione delle misure in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al *D.Lgs. 81/2008*, di tutte le indicazioni diramate dal Ministero della Salute, nonché di decreti e ordinanze, differenziati su base territoriale, emanati dalle competenti autorità.

Inoltre con circolare <u>prot. 924 del 14/03/2020</u> (in cui si dispone la facoltà per gli esercizi farmaceutici di favorire il lavoro a battenti chiusi nei casi di particolari criticità o laddove non viene garantito un adeguato sistema di protezione individuale al personale presente) sono state disposte indicazioni operative.

Circolari e Avvisi sono disponibili sul nostro sito web Ufficiale all'indirizzo dedicato: http://www.ordinefarmacistinapoli.it/news/2541-infezione-da-coronavirus-2019-ncov

IL SEGRETARIO

, (Dott. Davide CARRATURO)

IL PRESIDENTE

(Prof. Vincenzo SANTAGADA)

Resp. Proc. Dott.Ferdinando Camardella